

Onerosità e gratuità dei titoli edilizi: una scelta rimessa al legislatore statale?
(Consiglio di Stato, sezione IV, 19 novembre 2025, n. 9043)

Va rimessa alla Corte costituzionale la q.l.c. inerente all'assoggettamento a "contributo di costruzione", previsto dalla legge della regione Puglia, anche di quegli ampliamenti che, invece, l'art. 17, comma 3, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 esenta, in quanto "interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari".

**Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9836 del 2023, proposto dalla signora Adriana Petrucci, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Martellotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Porto Cesareo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 794 del 16 giugno 2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto Cesareo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.

A. PREMESSE IN FATTO E SVOLGIMENTO DEI GIUDIZI.

A.1. L'OGGETTO DEI RICORSI DI PRIMO GRADO.

Con il ricorso notificato il 21 giugno 2021 e depositato il 14 luglio 2021, la signora Adriana Petrucci ha proposto innanzi al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce:

- i. le domande di annullamento della nota 20 aprile 2021 prot. n. 0010039 del Comune di Porto Cesareo, *"ove occorra e per quanto di ragione"* del regolamento edilizio comunale approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 46 del 29 dicembre 2020, delle note del Comune di Porto Cesaro del 26 aprile 2018 prot. n. 9461, del 22 agosto 2018 n. 19537 e del 09 ottobre 2018, prot. n. 23105;
- ii. le domande di accertamento del diritto della ricorrente alla realizzazione degli interventi di cui alle segnalazioni certificate di inizio attività del 13 febbraio 2018 e del 07 maggio 2018, nonché del diritto della ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo di costruzione ragguagliato agli oneri di urbanizzazione pari ad euro 699,94, della somma versata a titolo di contributo di costruzione ragguagliata al costo di costruzione pari ad euro 225,69 e della somma dovuta a titolo di monetizzazione delle aree a standard pari ad euro 714,00, relativamente al rilascio del permesso di costruire n. 87/2017;
- iii. la domanda di condanna del Comune di Porto Cesareo al pagamento delle somme indicate al punto *"ii"*.

A.2. ESPOSIZIONE DELLE VICENDE DI FATTO.

La signora Petrucci è proprietaria di un fabbricato residenziale sito nel territorio del Comune di Porto Cesareo, in via Torre Lapillo, censito nel NCEU al foglio 165 particella 1892, in relazione al quale, in data 5 maggio 2015, ha presentato un progetto per la realizzazione di un ampliamento del 20% del volume esistente dell'edificio, ai sensi e per gli effetti della legge regionale della Puglia n. 14 del 30 luglio 2009.

Per la realizzazione di questo intervento, il Comune di Porto Cesareo ha rilasciato il permesso di costruire n. 87 del 5 dicembre 2017.

In data 13 febbraio 2018, la signora Petrucci ha presentato la SCIA di variante in corso d'opera (P.E. n. 8065, prot. 3416) finalizzata al ricalcolo del volume esistente secondo il metodo riveniente dal sopravvenuto regolamento edilizio tipo (R.E.T.), approvato dalla Regione Puglia con la deliberazione della giunta regionale n. 2250/2017, funzionale all'incremento del volume di ampliamento.

In particolare, il metodo di calcolo di cui al RET scaturisce dal combinato disposto dei punti 19 - *"Volume totale o volumetria complessiva (V) Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda"* - e 26 - *"Altezza lorda (HL) differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura"* del suddetto regolamento. Con un primo atto (nota n. 9461 del 26 aprile 2018), il Comune ha disposto il divieto di prosecuzione dell'attività edilizia oggetto della SCIA, a cui hanno fatto seguito una nota di controdeduzioni della

signora Petrucci e, successivamente, un atto di conferma della precedente decisione da parte del Comune.

In data 7 maggio 2018, la signora Petrucci ha presentato la nuova SCIA in variante in corso d'opera (P.E. n. 8172, prot. n. 10232), con la previsione aggiuntiva di un locale da destinare alla sosta e al ricovero di autoveicoli, di un porticato antistante e di un vano tecnico in sopraelevazione.

Con le note dell'1° dicembre 2020, la signora Petrucci ha domandato al Comune di Porto Cesareo il rimborso delle somme versate a titolo di contributo di costruzione ragguagliato agli oneri di urbanizzazione pari ad € 699,94, delle somme versate a titolo di contributo di costruzione ragguagliato al costo di costruzione pari ad € 225,69 e delle somme a titolo di monetizzazione delle aree a standard pari ad € 714,00 con riferimento al permesso di costruire n. 87/2017.

Con la nota del 9 dicembre 2020, la signora Petrucci ha domandato al Comune di Porto Cesareo il rilascio dell'attestazione sull'avvenuto decorso dei termini del procedimento relativo alla SCIA in variante, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. i), della legge n. 120/2020.

Con la deliberazione del consiglio comunale n. 46 del 29 dicembre 2020, il Comune di Porto Cesareo ha approvato il nuovo regolamento edilizio comunale adeguato al RET.

Con le note del 30 marzo 2021 e del 7 aprile 2021, il legale della signora Petrucci ha reiterato la domanda di restituzione delle somme e sollecitato la definizione delle decisioni comunali inerenti alla SCIA.

Con la nota prot. n. 0010039 del 20 aprile 2021, il Comune:

a. ha negato il rimborso delle somme pagate a titolo di contributo di costruzione e di monetizzazione degli standard;

b. ha dichiarato l'improcedibilità delle SCIA presentate, intimando il divieto di prosecuzione dell'attività edilizia segnalata, rilevando, quanto alla SCIA prot. n. 3416/2018, che il metodo di calcolo è quello previsto dallo strumento urbanistico del Comune che impone un'altezza standardizzata pari a 3,30 metri per determinare il volume; quanto alla SCIA prot. n. 10232/2018 che le NTA del PUG tipizzano l'area di intervento come zona PIRT e dunque precludono gli ampliamenti di superfici e, inoltre, precludono la realizzazione dei vani tecnici.

A.3. IL RICORSO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA DEL T.A.R. IMPUGNATA DINANZI A QUESTO CONSIGLIO.

La signora Petrucci ha pertanto domandato l'annullamento del provvedimento del 20 aprile 2021 prot. n. 0010039 e dei precedenti atti comunali innanzi al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, formulando quattro motivi di impugnazione e proponendo, altresì, le domande di accertamento e di condanna indicate al paragrafo "A.1" della presente ordinanza.

Si è costituito in giudizio il Comune di Porto Cesareo resistendo al ricorso con difese di merito.

Con la sentenza n. 794/2023, il T.a.r. ha parzialmente accolto il ricorso e ha compensato le spese del giudizio.

Segnatamente, il T.a.r.:

i. ha respinto le domande di accertamento e di ripetizione dell'indebito inerenti alle somme pagate dalla ricorrente a titolo di contributo di costruzione e a titolo di "monetizzazione" degli standard, evidenziando che: *"Stante la norma speciale di cui al predetto art. 5, co. 3, della l.r. n. 14/2009, che impone espressamente il pagamento del contributo di costruzione e la monetizzazione degli standard (quale alternativa alla relativa cessione) con riferimento agli ampliamenti specificamente disciplinati dall'art. 3, co. 1, della stessa*

legge regionale (e cioè agli ampliamenti contenuti – come è nel caso di specie – entro i limiti del 20% della volumetria esistente), non vi è spazio per applicare, ai fini della realizzazione delle medesime volumetrie, l'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione prevista in via generale dell'art. 17 del d.P.R. 380/2001, né tantomeno per ritenere non dovuta la monetizzazione degli standard".

ii. ha accolto il ricorso relativamente alla SCIA del 7 maggio 2018 e per l'effetto ha annullato la nota dirigenziale prot. n. 0010039 del 20 aprile 2021, nella parte in cui il Comune di Porto Cesareo ha ritenuto l'improcedibilità dei lavori di realizzazione, in ampliamento, di un locale destinato alla sosta e ricovero di autoveicoli, di un porticato antistante all'edificio e di un vano tecnico in sopraelevazione al primo piano;

iii. ha respinto il ricorso relativamente alla SCIA del 13 febbraio 2018 e, per l'effetto, ha ritenuto che fosse legittima l'improcedibilità disposta dal Comune e il conseguente divieto di prosecuzione dell'attività edilizia.

B. I MOTIVI DI RICORSO IN APPELLO.

Con il ricorso notificato il 29 novembre 2023 e depositato il 14 dicembre 2023, la signora Petrucci ha impugnato innanzi al Consiglio di Stato la sentenza n. 794/2023 e ha formulato due motivi di appello. Con il primo motivo, l'appellante Petrucci ha censurato il capo della sentenza che ha accertato l'obbligo di pagamento del contributo di costruzione nella sua duplice articolazione di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione mentre nulla è stato dedotto in merito alla monetizzazione degli standard da cedere.

Ricostruito il quadro normativo statale e regionale, e il rapporto tra le relative norme, l'appellante deduce che il T.a.r. avrebbe *"omesso di considerare che l'esenzione dal contributo concessorio relativo al 20%, di cui all'art. 17, c. 3, lett. b), ha carattere di norma speciale sovraordinata, applicabile anche agli interventi di natura straordinaria di cui al «Piano Casa»."*

In sintesi, l'appellante ritiene che il T.a.r. abbia errato nell'applicare alla controversia la norma regionale, che prevede il pagamento del contributo di costruzione, in quanto avrebbe dovuto invece applicare la norma statale, che prevede l'esenzione dal suddetto pagamento.

Con il secondo motivo ha censurato il capo della sentenza che ha dichiarato la legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto che il calcolo dell'aumento di volumetria dovesse essere effettuato secondo le modalità indicate dal Comune.

Con l'appello incidentale, il Comune ha, a sua volta, impugnato la medesima pronuncia e ha articolato un unico motivo di impugnazione domandando la riforma del capo della sentenza che ha accolto il motivo di ricorso proposto per contestare l'ordine di sospensione dei lavori indicati nella SCIA prot. n. 10232/2018.

Il Comune ha inoltre eccepito il passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha accertato che la signora Petrucci è obbligata al pagamento delle somme dovute a titolo di monetizzazione, in quanto non specificamente impugnato dall'appellante

Nel corso del processo, le parti hanno depositato scritti difensivi a supporto delle rispettive posizioni.

All'udienza del 12 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

C. RILEVANZA DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA PREVISIONE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 3, LETTERA A, DELLA LEGGE REGIONALE DELLA PUGLIA N. 14 DEL 30 LUGLIO 2009.

Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per rimettere a codesta Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della previsione di cui all'art. 5, comma 3, lett. a), legge regionale n. 14/2009, stante la rilevanza e la non manifesta infondatezza di tali questioni.

C.1. SULLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Il Collegio ritiene di indicare le ragioni di rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale che saranno di seguito esposte, alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di codesta Corte, secondo la quale la rilevanza debba avere i requisiti dell'attualità (Corte Costituzionale, 10 giugno 2016, n. 134) e della non implausibilità alla stregua della motivazione offerta dal rimettente (Corte Costituzionale, 2 aprile 2014, n. 67).

L'art. 5, comma 3, lett. a) legge regionale n. 14/2009 dispone che: *“Tutti gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 sono realizzabili mediante permesso di costruire o mediante segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire. La formazione del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 è subordinato:*

a) alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. n. 380/2001, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 301/2002 e dall'articolo 40, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166;”.

Facendo applicazione di questa norma, il T.a.r. ha ritenuto che la signora Petrucci fosse tenuta al pagamento del contributo di costruzione, malgrado l'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 esenti gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento in misura non superiore al 20% degli edifici unifamiliari, come quello dell'odierna appellante (circostanza non contestata dalle parti), dal pagamento del contributo di costruzione.

Per il tenore letterale della disposizione regionale e, in particolare, per la testuale sottoposizione di *“Tutti gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4”*, in cui sono ricompresi (in particolare all'art. 3 legge regionale) anche gli interventi straordinari di ampliamento come quello realizzato dalla signora Petrucci, al necessario pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, la norma in questione confligge apertamente con l'art. 17, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, che, invece, esenta dal pagamento del contributo di costruzione *“gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari”*.

Tra le due norme il T.a.r. ha fatto prevalere la norma regionale, invocando il criterio di specialità.

Ritiene invece il Collegio che il criterio di specialità non possa essere invocato nel caso di specie nella direzione voluta dal T.a.r. perché si tratta di norme di rango diverso – l'una regionale a l'altra nazionale – e perché la norma nazionale detta i principi fondamentali della materia.

Nel caso di specie, fatto salvo quanto si dirà tra poco, il rapporto di genere a specie deve essere ricostruito in termini diversi da come fatto dal T.a.r. Ed invero, nella legislazione statale v'è una norma di carattere generale che assoggetta in generale al pagamento del contributo di costruzione e, sempre nella legislazione statale, è contenuta una norma di tipo speciale, rispetto alla regola generale, che esclude l'obbligo di corrispondere il predetto contributo di costruzione nei casi di interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari.

La legge regionale prevedendo l'obbligo generalizzato di pagamento del contributo, attraverso il rinvio all'art. 16 del testo unico edilizia, esclude che possa applicarsi la disposizione di carattere speciale contenuta nella legge statale.

La chiarezza del dato legislativo porta a concludere che tra le due norme sussiste un'antinomia non superabile con gli ordinari criteri ermeneutici e, segnatamente, con l'applicazione del criterio di specialità, in ragione del chiaro tenore letterale di entrambe che implica un vero e proprio conflitto fra gli enunciati normativi ed esclude la "specialità" anche in ragione del diverso rango fra le due norme. Le norme del d.P.R. n. 380/2001 costituiscono, infatti, "*principi fondamentali e generali*" dell'attività edilizia (art. 1) di cui le Regioni devono tenere conto nell'ambito della loro attività di legislazione concorrente in materia del "*governo del territorio*".

Il Collegio ritiene, pertanto, che sia rilevante rimettere alla Corte di Costituzionale la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 3, lett. a), legge regionale della Puglia n. 14/2009, che dispone l'onerosità del titolo edilizio collegato all'intervento che l'odierna appellante intende realizzare.

Qualora, infatti, venga accertata la prevalenza della norma enunciata nell'art. 17, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, che prevede la gratuità del titolo edilizio collegato all'intervento che la signora Petrucci intende realizzare, e venga conseguentemente dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, lett. a), legge regionale n. 14/2009, che invece prevede l'onerosità del titolo edilizio collegato all'intervento che la signora Petrucci intende realizzare, tale declaratoria di incostituzionalità porta all'accoglimento della doglianza criticamente riproposte con il primo motivo di appello, comportandone la declaratoria di fondatezza in luogo della declaratoria di infondatezza pronunciata dal T.a.r..

D. NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla previsione di cui all'art. 5, comma 3, lett. a), legge regionale n. 14/2009.

L'art. 117 Cost., terzo comma, Cost., dispone che sono materie di legislazione concorrente quelle relative al "governo del territorio", tra cui pacificamente e senza dovercisi soffermare rientra la "materia edilizia". La medesima disposizione prevede, nell'ultimo periodo, che: "*Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato*".

Proprio in applicazione della norma costituzionale, l'art. 2, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, prevede che: "*le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico*".

La disciplina statale relativa all'onerosità del permesso di costruire rilevante ai fini del giudizio è contenuta negli articoli 16 e 17 del d.P.R. n. 380/2001.

L'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 dispone che: "*Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo*".

L'art. 17, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, prevede che: "*Il contributo di costruzione non è dovuto:*
[...]

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;".

Già in passato, la Corte Costituzionale ha espressamente riconosciuto la natura di norme di principio alle disposizioni relative all'onerosità del contributo abilitativo, rientranti nella disciplina un tempo dell'urbanistica e ora ricompresa fra le funzioni legislative concorrenti sotto la rubrica "governo del

territorio” (sentenze n. 231 del 2016 e n. 303 del 2003), ivi incluse quelle contenenti deroghe o riduzioni dell'importo ordinariamente previsto del contributo di costruzione in quanto ad esso legate da un rapporto di coesistenzialità o di integrazione necessaria (Corte cost., 25 novembre 2020, n. 247, §. 3.1. e, inoltre, n. 231 del 2016, che richiama le sentenze n. 1033 del 1988 e n. 13 del 1980).

In particolare, si è affermato che: *“il contributo di costruzione è disciplinato dal Testo unico dell’edilizia, il quale, all’art. 16 prevede che “il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”. Il successivo art. 17 elenca, poi, i casi di esenzione: [...] b) interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento di edifici unifamiliari; [...]*

3.1.– *Questa Corte ha espressamente riconosciuto la natura di norme di principio alle disposizioni relative all’onerosità del contributo abilitativo, rientranti nella “disciplina un tempo urbanistica e oggi ricompresa fra le funzioni legislative concorrenti sotto la rubrica “governo del territorio”” (sentenze n. 231 del 2016 e n. 303 del 2003), ivi incluse quelle contenenti deroghe o riduzioni dell’importo ordinariamente previsto del contributo di costruzione in quanto ad esso legate da un rapporto di coesistenzialità o di integrazione necessaria (sentenza n. 231 del 2016, che richiama le sentenze n. 1033 del 1988 e n. 13 del 1980)” (Corte Cost., 25 novembre 2020 n. 247).*

Nella vicenda all’esame del Collegio, la decisione implica l’applicazione dell’art. 5, comma 3, lett. a), legge regionale della Puglia, che “subordina” *“la formazione del titolo abilitativo” alla “corresponsione del contributo di costruzione di cui all’art. 16 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. n. 380/2001” con riferimento a “tutti gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4”. Il tenore letterale di questa norma non ne consente alcuna interpretazione costituzionalmente orientata e la norma risulta, pertanto, chiaramente antitetica nella sua formulazione all’art. 17, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 che esenta dal pagamento “gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari”.*

Conseguentemente, risulta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, lett. a), legge regionale della Puglia n. 14/2009, in relazione all’art. 17, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, sotto il profilo della violazione dell’art. 117, comma 3, Cost.

E. RIMESSIONE DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE.

Alla luce delle considerazioni che precedono, appaiono, pertanto, rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 3, legge regionale Puglia n. 14/2009.

Ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio di Stato è sospeso fino alla definizione dell’incidente di costituzionalità.

Ai sensi dell’art. 23, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sarà comunicata alle parti costituite, notificata al Presidente della Giunta della Regione Puglia e comunicata anche al Presidente del Consiglio della Regione Puglia.

Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese resta riservata alla decisione definitiva.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):

i) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo dell'art. 5, comma 3, lett. a), legge regionale della Puglia n. 14/2009 nei sensi e nei termini indicati in motivazione;

ii) sospende, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio;

iii) dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione dell'incidente di costituzionalità;

iv) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta della Regione Puglia, nonché comunicata al Presidente del Consiglio della Regione Puglia;

v) riserva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e sulle spese di lite all'esito del giudizio di legittimità costituzionale.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Neri, Presidente

Michele Conforti, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

Luigi Furno, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere